

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____ E IL CAF-CISL DI PAVIA PER
LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEL "BONUS SOCIALE IDRICO" A FAVORE DEI CLIENTI
DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE
2007

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giornodel mese di-..... nella sede comunale,

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

II CAAF CISL per il tramite della Società convenzionata, Società Servizi Integrati Lombardia (SICIL Srl) ai sensi dell' art. 11 D.M. n. 164/99, con sede in Milano Via Vida 10, C.F. e Partita Iva 08016170964, rappresentata ai fini della presente dalla Sig.ra Maria Cristina Razzini, nata a Pavia il 14/08/1964, nella sua qualità di Responsabile Territoriale della Provincia di Pavia, delegata dal Legale Rappresentante Sig. Marco Ceccherini, nato a Roma il 12/05/1970, entrambi domiciliati ai fini della presente presso la sede della Società, di seguito Società;

RICHIAMATI

- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che:
 - ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e per i clienti in gravi condizioni di salute;
 - ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
 - ha previsto che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- il decreto legge n. 248 del 31/12/2007 che, all'art. 46, ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 che:
 - ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 - all'articolo 3, comma 9 stabilisce che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A, recante "Approvazione dello schema di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani";
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)";
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR recante "Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati";
- il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;
- i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- con determina n. del è stato affidato il servizio oggetto della presente convenzione per il periodo _____ e assunto il relativo impegno di spesa.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/2013;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente, entro 10 giorni lavorativi, di copia dell'attestazione ISEE;

Art. 2 (servizio bonus sociale idrico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alle compensazioni
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte del Comune che avrà facoltà di controllare in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE n. 679/2016.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi resi dal CAF per l'assistenza, consulenza, la stampa /consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa, in quanto oggetti della presente convenzione per un compenso definito in **€ 5,00 più IVA 22%** per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Il CAF in attuazione all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, si impegna a:

- comunicare i riferimenti del conto corrente bancario dedicato in via esclusiva ai rapporti finanziari con gli enti pubblici;
- assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il servizio sarà reso a titolo completamente **gratuito** per gli utenti residenti a _____

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza residente a _____ per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha durata dall' 01.01.2020 al 31.12.2020 e può essere rinnovata previa intesa tra le parti.

La presente convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della L. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

Il Responsabile del Servizio

Per la Società Servizi Integrati CISL
Lombardia (SICIL) Srl

Il Responsabile Fiscale Territoriale
della Provincia di Pavia
Maria Cristina Razzini